



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

n. 94 DEL 05-08-2014

Oggetto: Comune Carovigno (BR) - Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, provenienti dalle aree urbane del centro abitato di Carovigno e della frazione di Serranova mediante bacini drenanti e pozzi di emergenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

- **Visto** il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale” ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II “Tutela delle acque dall’inquinamento”, i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- **Visto** l’art. 113 dello stesso decreto legislativo che in tema di “scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia demanda alle singole Regioni la disciplina e relativa normazione statuendo, in particolare, il divieto assoluto allo scarico o l’immissione diretta di queste ultime nelle acque sotterranee”;
- **Visti** gli allegati contenuti nel suddetto Decreto legislativo ed in particolare quelli indicati per la Parte Terza i quali stabiliscono i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- **Visto** il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 contenente “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/06 recante norme in materia ambientale”;
- **Visti** gli artt. 75 e 124 del richiamato decreto legislativo e la Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite, tra le altre, alle Province le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”;
- **Visto** l’art. 28, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti “il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995”;
- **Visto** il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.) in vigore il 15/02/2014;
- **Visto** l’art. 22 del Regolamento Regionale 9/12/2013, n. 26, che ha abrogato l’Appendice A1 del Piano Direttore approvato con Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n.191 del 13/06/2002 e di cui al Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n.282 del 21/11/2003;
- **Visto** l’art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n.26/2013 che stabilisce che il titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all’art 5 del predetto Regolamento, per superfici scolanti superiori a 5000 mq. è tenuto a richiedere alla Provincia competente, apposita istanza di autorizzazione, prima della realizzazione delle opere;
- **Visto** che l’art. 2 comma 7 del R.R. n. 26/2013 così recita: “Lo scarico e l’immissione di acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi previsti al Capo II del presente Regolamento, non sono soggetti al rispetto di alcun valore limite di emissione.”;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- **Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- **Vista** la nota prot. 0000368 del 09.01.2014, acquisita agli atti della Provincia di Brindisi con Prot. AG 2362 del 15.01.2014 con la quale il Sig. MARINO' Luciano Giuseppe, dipendente del Comune di Carovigno, in qualità di Responsabile del Procedimento relativo al progetto per *“la realizzazione ed adeguamento di reti di fognatura bianca nel territorio del Comune di Carovigno”*, e in qualità di Responsabile dello Scarico, ha presentato istanza finalizzata all'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2013 per l'attività di scarico nei seguenti recapiti finali:
 - 1. Centro urbano di Carovigno:**
 - A. Scarico finale **zona via Foggia**;
 - B. Scarico finale **zona via per Serranova**;
 - C. Scarico finale **zona via Pacifico**.
 - 2. Frazione di Serranova:**
 - D. Scarico finale **frazione di Serranova**.
- **Vista** la documentazione prodotta dalla quale si evince che trattasi di un intervento per la realizzazione ed adeguamento di reti di fognatura bianca nel territorio di Carovigno relative ai bacini idrografici aventi rispettivamente gli scarichi finali riportati di seguito:
 - a) *Scarico finale **zona via Foggia** – ubicato nella zona ovest del centro abitato – con previsione di dismissione del pozzo esistente, e la realizzazione di un nuovo pozzo assorbente attestato in zona anidra profondo circa 80 metri dal piano di campagna. La tubazione del pozzo presenta fessure a partire da una altezza di 30 cm dalla base del terreno, mentre il boccapozzo è posto ad un'altezza di circa 2,00 m dal p.c.;*
 - b) *Scarico finale **zona via per Serranova** – ubicato nella zona sud-ovest del centro abitato di Carovigno - mediante dispersione in un bacino drenante di nuova realizzazione, in corrispondenza del precedente scarico sul terreno, costituito da una depressione naturale esistente, ulteriormente scavata 3 metri, in modo da contenere un volume pari a circa 8.000 mc, e con scarico di emergenza in due pozzi attestati in zona anidra, profondi circa 60 metri dal piano del bacino drenate e di diametro 800 mm con rivestimento in acciaio diam. 600 mm per i primi 5 metri. La tubazione del pozzo presenta fessure a partire da una altezza di 50 cm dalla base del bacino drenante, mentre il boccapozzo è posto ad un'altezza di circa 2,00 m;*
 - c) *Scarico finale **zona via Pacifico**, lungo la via per S. Vito dei Normanni – ubicato nella zona ovest del centro abitato di Carovigno - mediante dispersione in un bacino drenante scavato di nuova realizzazione, in adiacenza del precedente scarico sul terreno, in modo da contenere un accumulo di volume pari a circa 12.000 mc, e con scarico di emergenza in due pozzi attestati in zona anidra, profondi circa 60 metri dal piano del bacino drenate e di diametro 800 mm con rivestimento in acciaio diam. 600 mm per i primi 5 metri. – Detto scarico ricade in un bacino endoreico. La tubazione del pozzo presenta fessure a partire da una altezza di 50 cm dalla base del bacino drenante, mentre il boccapozzo è posto ad un'altezza di circa 2,00 m;*
 - d) *Scarico finale **frazione di Serranova** – ubicato al di fuori del centro abitato, in zona agricola, in località Serranova – mediante dispersione in un bacino drenante scavato di nuova realizzazione, in grado di contenere un accumulo di volume pari a circa 900 mc, e con scarico di emergenza in un pozzo attestato in zona anidra, profondo circa 20 metri dal piano del bacino drenate e di diametro 800 mm con rivestimento in acciaio diam. 600 mm per i primi 5 metri. La tubazione del pozzo presenta fessure a partire da un'altezza di 30 cm dalla base del bacino drenante, mentre il boccapozzo è posto ad un'altezza di circa 2,00 m;*

- e) Ogni recapito finale, prima dello scarico, è dotato di un impianto di trattamento primario statico di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura;
- f) Tutti gli scarichi, compreso i pozzi da utilizzare in emergenza, sono attestati in zona anidra e garantiscono un adeguato franco di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 1 lettera h) del R.R. 26/2013 che, secondo quanto riportato nelle integrazioni alla Relazione Idrogeologica datata dicembre 2013, risultano i seguenti:
- Recapito via Foggia circa 27 metri;
 - Recapito via Pacifico circa 48 metri;
 - Recapito via per Serranova circa 50 metri;
 - Recapito località Serranova circa 25 metri.
- g) Tutte le opere risultano già realizzate e collaudate;
- **Accertato** che il recapito di via Pacifico ricade in un bacino endoreico, con nota prot. n. 24535 del 16 aprile 2014 la Provincia di Brindisi ha comunicato al Comune quanto segue:
- “Per quanto riguarda il recapito finale di via Pacifico, è stato rilevato che lo stesso ricade in un bacino endoreico individuato dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia nel “Piano di Bacino stralcio per l’assetto idrogeologico” e, pertanto in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del R.R. 26/2013 il Comune dovrà procedere a richiedere il parere preventivo a detta Autorità.*
- Per lo scarico nei pozzi assorbenti di emergenza realizzati per lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento efferenti la capacità di assorbimento dell’invaso posto all’interno del predetto bacino endoreico, il Comune dovrà valutare e comunicare a questa provincia, se intende procedere secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del predetto R.R. 26/2013 mediante l’adozione di apposita ordinanza sindacale in via esclusiva e separata dalla richiesta già presentata, fermo restando la competenza di questo Servizio per il rilascio dell’autorizzazione, a conclusione del procedimento istruttorio relativo ai restanti scarichi richiesti nell’istanza succitata.*
- In attuazione e nel rispetto dei principi generali dettati dall’art. 2 comma 2 del R.R. 26/2013, il Comune di Carovigno dovrà valutare la possibilità di recuperare parte delle acque meteoriche.*
- In attesa di riscontro da parte di codesto Comune, riguardo allo scarico di Via Pacifico, decorsi 10 gg. dal ricevimento della presente, il procedimento sarà concluso per la definizione dell’istanza relativa agli altri scarichi.”*
- **Dato atto** che il Comune non ha dato riscontro alla succitata nota e pertanto si ritiene di dover procedere alla definizione del procedimento di autorizzazione degli scarichi in argomento con la sola esclusione dello scarico di via Pacifico;
- **Preso atto**, che trattandosi di aree pubbliche costituite da strade comunali, sussiste il divieto posto dall’art. 15 c. 1 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/01992 (Codice della strada) allo scarico di rifiuti o materie di qualsiasi specie sulle strade e le loro pertinenze;
- **Ritenuto**, sulla base di quanto sopra riportato, di poter autorizzare il Comune di Carovigno, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 Parte Terza e ss.mm.ed ii. e dell’art. 15 del R.R. n. 26/2013 ad effettuare lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento afferenti i bacini di raccolta delle aree urbane servite da rete di fognatura dedicata coi recapiti finali ubicati in via Foggia, via per Serranova e frazione di Serranova come sopra più dettagliatamente specificati.
- Per lo scarico di via Pacifico, ricadente in un bacino endoreico, il Comune di Carovigno dovrà procedere secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del R.R. 26/2013, dandone comunicazione a questa Provincia.

- **Visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 5/12/2012 ed il certificato di collaudo delle opere redatto in data 22.03.2013;
- **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- **Visto** il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;
- **Visto** il Regolamento sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 08/03/2013;
- **Ritenuta** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15 del R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013, il **Comune di Carovigno** all'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dai bacini delle aree urbane e dalla frazione di Serranova, rispettivamente denominate Zona di via Foggia, Zona di via per Serranova e **frazione di Serranova**, con i recapiti finali nel dettaglio indicati in premessa.

- **Da atto** che il titolare dello scarico è il Sig. MARINO' Luciano Giuseppe, in qualità di Responsabile del Procedimento del progetto per *“la realizzazione ed adeguamento di reti di fognatura bianca nel territorio del Comune di Carovigno”*, con domicilio per la carica presso la sede Municipale;
- la presente autorizzazione ha validità **4 (quattro) anni** a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento. **Un anno prima della scadenza** dovrà essere presentata apposita istanza di rinnovo della stessa, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 18 del R.R. n. 26 del 9 dicembre 2013.
- Il Comune deve prevedere la periodica manutenzione di tutte le opere fognarie realizzate ed in particolare dei sistemi di trattamento e dei recapiti finali, al fine di garantire il corretto e idoneo funzionamento dell'intero sistema di raccolta, adduzione, trattamento e smaltimento finale.
- Il titolare dello scarico, in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale 9/12/2013, n.26, pubblicato sul B.U.R.P. n.166 del 17/12/2013, in vigore dal 15/02/2014, dovrà verificare la conformità dello scarico autorizzato con il presente atto e, qualora dovesse risultare in contrasto con il predetto Regolamento Regionale, deve ripresentare richiesta di rinnovo, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di entrata in vigore della predetta disciplina regionale, con le modifiche di adeguamento da apportare. Lo scarico resta autorizzato all'esercizio fino al termine dell'eventuale nuova procedura autorizzativa;
- la presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che nei recapiti finali di che trattasi confluiscono le sole acque meteoriche di dilavamento rivenienti dalle aree sopra specificate adibite a viabilità pubblica e che venga messo in atto ogni opportuno sistema idoneo a prevenire sversamenti di sostanze e materiali vari sulle aree interessate con particolare riferimento a quelle classificate pericolose e, in caso di rilasci accidentali, mettere in atto ogni azione opportuna al fine di evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento per impedirne lo smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/06 prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo, ed alle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 1. rispettare** le disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, nonché di quelle contenute nel R.R. n. 26 del 09.12.2013 e non esplicitate nel presente provvedimento;

2. **effettuare**, con cadenza, **almeno annuale**, il monitoraggio delle acque dei pozzi di emungimento eventualmente esistenti nel raggio di 500 metri dal punto di scarico delle acque meteoriche di dilavamento e trasmetterle a quest'Ufficio le risultanze di tale monitoraggio, tanto al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica;
3. Relativamente ai pozzi da utilizzare per lo scarico finale in condizioni di emergenza, le fessure realizzate per il passaggio dell'acqua, poste sulla tubazione esterna, dovranno essere opportunamente protette per evitare ostruzioni e passaggi di materiali indesiderati e posti ad una altezza sufficiente a garantire la massima sedimentazione delle particelle sospese e, comunque, ad una altezza non inferiore ad 1 metro dal piano del bacino drenante;
4. **adottare** opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento;
5. **adottare** le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore;
6. **garantire** una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di grigliatura e dissabbiatura, nonché dei recapiti finale, rimuovendo periodicamente gli eventuali materiali residui che si dovessero depositare sul fondo, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
7. **smaltire** i residui rivenienti dal sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (*grigliatura, dissabbiatura*) nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., che detta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*";
8. **di stabilire** che sulle aree, interessate dal dilavamento delle acque meteoriche, **non dovrà essere stoccato alcun tipo di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente** attraverso le acque meteoriche;
9. **garantire** che l'immissione, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuate in conformità alle disposizioni indicate alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
10. **verificare** che i sistemi adottati per lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento garantiscano il totale assorbimento dei deflussi, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;
11. **comunicare** a questo Ufficio, ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e condizioni in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione.
12. **conservare** copia del provvedimento autorizzativo presso la sede comunale.

Il Comune di Carovigno dovrà adottare apposito **Regolamento Comunale** che disciplini gli scarichi delle aree private nella pubblica fognatura e trasmetterlo a questo Ente, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento;

- La presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.
- In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
- La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia non espressamente richiamate nel presente atto, comporterà l'applicazione delle procedure e delle sanzioni previste alla Parte Terza del D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 e ss.mm.ed ii.
- Il presente provvedimento ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio dell'attività in argomento, nonché i diritti dei terzi;
- Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
- Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato su sito web della Provincia di Brindisi.
- Il presente provvedimento viene trasmesso:
 - al Comune di Carovigno pec: *protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it*
 - al Comandante della Polizia Provinciale per i controlli di competenza.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

f.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani

- Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 5 agosto 2014

f.to Il Responsabile del Procedimento
p.i. Cosimo Grassi

- Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 5 agosto 2014

f.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani